



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1376 del 2020, proposto da Ernesto Abaterusso, Cosimo Borraccino, Luigi Giorgione, Alfonsino Pisicchio, Giuseppe Tanzarella e Sabino Zinni, rappresentati e difesi dagli avvocati Adalisa Campanelli, Felice Eugenio Lorusso, Massimo Luciani, Giuseppe Tanzarella e Piermassimo Chirulli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola n. 166/5;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza, Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Anna Bucci in Bari, Lungomare Nazario Sauro n.31.33;

Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'appello di Bari, in persona del legale rappresentante p. t., non costituitosi in giudizio;

nei confronti

Ruggiero Mennea, controinteressato, rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Sebastiano Matassa, Rosa Volse e Pierluigi Panniello, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Nasca, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

Francesco La Notte, controinteressato, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolò Mastropasqua, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

Maurizio Bruno, controinteressato, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Balducci, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

Giuseppe Longo e Mario Pandinelli, controinteressati, rappresentati e difesi dagli avvocati Ida Maria Dentamaro e Nicola Dentamaro, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

Michele Mazzarano, controinteressato, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Soggia, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

Paolo Soccorso Dell'Erba, controinteressato, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Pasquale Masucci, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Vittorio Triggiani in Bari, piazza Garibaldi;

Paolo Pagliaro, controinteressato, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Ancora, Sabina Ornella Di Lecce e Francesco Paolo Sisto, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

Renato Perrini, controinteressato, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Pellegrini, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

Fabiano Amati, Rosa Barone, Davide Bellomo, Loredana Capone, Grazia Di Bari, Stefano Lacatena, Alessandro Antonio Leoci, Lucia Parchitelli, Raffaele Piemontese e Giacomo Conserva, controinteressati, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

e per la correzione del risultato delle operazioni per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Puglia, svoltesi nei giorni 20 e 21

settembre 2020, ai sensi dell'art. 130, comma 9, c.p.a., con conseguente assegnazione al gruppo di liste denominato “*Senso Civico - Un nuovo Ulivo per la Puglia*” dei seggi spettanti, e per l'annullamento del Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'appello di Bari relativo alla “*Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia del 20 e 21 settembre 2020*” pubblicato in data 30 ottobre 2020 e dei relativi Allegati, in particolare nella parte in cui ha dichiarato che il gruppo di liste denominata “*Senso Civico - Un nuovo Ulivo per la Puglia*” ha riportato la percentuale di voti validi del 3,76% escludendolo dall'assegnazione dei seggi e dei successivi calcoli per l'assegnazione dei seggi, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, anche allo stato non conosciuti, tra i quali, senza pretesa di completezza, i Verbali degli Uffici circoscrizionali e gli atti di proclamazione degli eletti al Consiglio regionale della Puglia; nonché per l'accertamento e la dichiarazione che nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Puglia e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Puglia del 20 e 21 settembre 2020 il gruppo di liste denominato “*Senso Civico - Un nuovo Ulivo per la Puglia*” ha superato la soglia del 4% stabilito dall'art. 15, comma 4, della l. 17 febbraio 1968, n. 108, come da ultimo modificato dall'art. 8, comma 1, lett. i), della l. reg. Puglia 10 marzo 2015, n. 7; che il gruppo di liste denominato “*Senso Civico - Un nuovo Ulivo per la Puglia*” ha diritto a concorrere al riparto dei seggi del Consiglio regionale della Puglia; che al gruppo di liste denominato “*Senso Civico - Un nuovo Ulivo per la Puglia*” spettano i seggi del Consiglio regionale della Puglia che risulteranno dal ricalcolo che l'Ufficio Centrale Regionale deve effettuare;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive della Regione Puglia e dei controinteressati Ruggiero Mennea, Francesco La Notte, Maurizio Bruno, Giuseppe Longo, Mario Pandinelli, Michele Mazzarano, Paolo Soccorso Dell'Erba, Paolo Pagliaro e Renato Perrini;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Carlo Dibello nell'udienza del giorno 14 gennaio 2021, tenutasi nella modalità telematica di cui all'art. 23 D.L. n. 137/2020, e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO

I - Il 20 e 21 settembre 2020 si tenevano le votazioni per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Regione Puglia. Alle suddette votazioni partecipava, tra le altre, la lista denominata "*Senso Civico - Un nuovo Ulivo per la Puglia*", nelle cui fila erano candidati gli odierni ricorrenti. La suddetta lista apparteneva alla coalizione che appoggiava la candidatura del dott. Michele Emiliano alla carica di Presidente della Giunta regionale.

II - Il Ministero dell'Interno, a ridosso dello spoglio delle schede pubblicava sul proprio sito (<https://elezioni.interno.gov.it/regionali/scrutini/20200920/scrutiniRI1600000>) i seguenti risultati: i) totale voti validi ai candidati alla Presidenza della Regione: 1.862.023; ii) totale voti validi alle liste circoscrizionali: 1.676.499; iii) voti al Presidente Michele Emiliano: 871.028, pari al 46,78%; iv) voti complessivi alla coalizione che appoggiava la candidatura di Michele Emiliano: 759.732, pari al 45,32%; v) voti assegnati alla lista "*Senso Civico - Un nuovo Ulivo per la Puglia*": 69.780, pari al 4,16%.

III - Gli odierni ricorrenti depositavano innanzi all'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'appello di Bari, in data 1° ottobre 2020, una memoria per dedurre che tanto la corretta interpretazione letterale delle disposizioni rilevanti, quanto l'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle disposizioni medesime conducesse a ritenere che la lista "*Senso Civico - Un nuovo Ulivo per la Puglia*" avesse superato la soglia di sbarramento del 4% e, di conseguenza, avesse diritto a concorrere alla ripartizione dei seggi per la composizione del Consiglio

regionale della Puglia.

IV - L'Ufficio Elettorale Centrale presso la Corte d'appello di Bari si riuniva in data 29 e 30 ottobre 2020 per procedere alla proclamazione ufficiale del Presidente della Giunta regionale e dei componenti del Consiglio regionale della Puglia. Nel Verbale delle operazioni del suddetto Ufficio elettorale, pubblicato in data 30 ottobre 2020, si descrivevano le operazioni elettorali compiute. Alla fine del paragrafo rubricato "*Determinazione delle cifre elettorali regionali di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e del totale dei voti validi conseguiti nella Regione*" (§ 5, pp. 7 sg.) si leggeva che il "*totale voti validi conseguiti nella Regione è pari a 1.854.628*" (p. 8), tale somma era pari alla somma dei voti dei candidati alla carica di Presidente della Regione; al § 7 (p. 10) si affermava che l'Ufficio "*dichiara che il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sig. Michele Emiliano ha riportato nell'intera Regione, la maggiore cifra elettorale pari a 867.558 voti validi e che detta cifra, espressa in termini percentuali, rappresenta il 46,78% del totale dei voti validi conseguiti da tutti i candidati alla medesima carica*"; in apertura del § 9 (p. 11) si affermava che "*l'Ufficio, per ciascun Gruppo collegato in coalizione, per ciascuna coalizione di gruppi e per i singoli gruppi non collegati ad altri, determina la cifra elettorale regionale e la relativa percentuale rapportata al totale dei voti validi conseguiti nella Regione*"; ivi si diceva, altresì, che nella Coalizione di gruppi di liste collegate al candidato Presidente Emiliano "*per il gruppo di liste n. 2 avente il contrassegno: Senso civico - Un nuovo Ulivo per la Puglia - Voti validi riportati in tutte le sezioni (cifra elettorale regionale) n. 69.699 - Percentuale del Gruppo calcolata sul Totale dei voti validi (cfr. § 5) 3,76%*" (p. 11); il § 10 era rubricato "*Individuazione delle coalizioni e dei Gruppi (non collegati ad altri) da escludere dalla ripartizione seggi per aver ottenuto meno dell'8% dei voti validi nell'intera regione*" e ivi si leggeva quanto segue: "*Coalizione di gruppi di liste collegata al candidato Presidente n. 2 - Emiliano Michele, composta dai Gruppi di liste: Senso civico - Un nuovo Ulivo per la Puglia; [...] Popolari con Emiliano; Sinistra*

alternativa; Partito Democratico; Con Emiliano; Puglia Solidale e verde; [...] che ha ottenuto una percentuale di voti validi pari al 40,93% è ammessa alla ripartizione dei seggi” (p. 17); al § 11, rubricato “Individuazione dei Gruppi in coalizione con altri da escludere per non aver individualmente superato il 4% dei voti validi dell’intera Regione (art. 15, comma 4, n. 12), legge n. 108/1968”, si leggeva in apertura che “l’Ufficio a norma dell’art. 15, comma 4, n. 12), della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, dichiara, accanto a ciascun Gruppo di liste in coalizione con altri, l’avvenuto ovvero il mancato superamento della soglia di sbarramento (4%), di cui all’art. 7, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, come recepito con modificazioni della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, con la conseguente ammissione ovvero esclusione dalla ripartizione dei seggi” (p. 18); - successivamente, nel medesimo § 11, si leggeva quanto segue: “Coalizione di Gruppi di liste collegata al candidato Presidente n. 2 - Emiliano Michele, Gruppo di liste: Senso civico - Un nuovo Ulivo per la Puglia, che ha ottenuto una percentuale di voti validi pari al 3,76% è esclusa dalla ripartizione dei seggi” (p. 19).

V - L’Allegato al suddetto Verbale delle operazioni dava conto della memoria presentata dagli odierni ricorrenti. Dopo aver ribadito l’esclusione del gruppo di liste denominato “Senso civico - Un nuovo Ulivo per la Puglia”, “in quanto non ha individualmente superato la soglia del 4% dei voti validi conseguiti nella Regione”, si affermava che “la determinazione delle cifre elettorali di ciascun gruppo collegato in coalizione, di ciascuna coalizione di gruppi e dei singoli gruppi non collegati ad altri, vada effettuato rapportando la cifra elettorale da ciascuno di essi conseguita al totale dei voti validi conseguiti nelle regione, che si ottiene sommando le cifre elettorali conseguite da ciascun presidente in tutte le circoscrizioni (v. art. 15, comma 4, punti 1, 2, e 9, della l. cit.)”. Si affermava, inoltre, che “tale criterio debba essere seguito anche per i gruppi che, pur se riuniti in coalizione ad altri, non abbiano individualmente superato la soglia del 4%, atteso che anche questa soglia percentuale è determinata rapportandola ai voti

validi conseguiti nella regione” e che “la base di calcolo per la determinazione della percentuale di sbarramento non possa consistere nella somma dei voti validi conseguiti dalle sole liste che hanno partecipato alla competizione elettorale, con esclusione dei voti validi conseguiti dal solo candidato presidente - senza indicazione della lista - stante l’inequivoco tenore letterale delle disposizioni sopra menzionate”.

VI - I ricorrenti, quali candidati della lista “*Senso Civico - Un nuovo Ulivo per la Puglia*” insorgono, con il ricorso in epigrafe indicato, contro il risultato delle operazioni elettorali e contro il verbale delle operazioni compiute dall’Ufficio Centrale Regionale, nella parte in cui la lista è stata esclusa dalla ripartizione dei seggi in Consiglio regionale per non avere superato la c.d. soglia di sbarramento, fissata al 4%. A sostegno del ricorso essi articolano le seguenti censure: 1. - Violazione degli artt. 3 e 48 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 4, della l. 17 febbraio 1968, n. 108, come da ultimo modificato dall’art. 8, comma 1, lett. i), della l. reg. Puglia 10 marzo 2015, n. 7. Eccesso di potere per sviamento. Difetto di motivazione. 2. - In subordine. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 4, della l. 17 febbraio 1968, n. 108, come da ultimo modificato dall’art. 8, comma 1, lett. i), della l. reg. Puglia 10 marzo 2015, n. 7 per diverso profilo. Eccesso di potere per sviamento. Difetto di motivazione. 3. - In ulteriore subordine. Violazione degli artt. 1, comma 2, 3 e 48 Cost. Questione di legittimità costituzionale.

Si costituiscono in giudizio per resistere al ricorso la Regione Puglia e i controinteressati Ruggiero Mennea, Francesco La Notte, Maurizio Bruno, Giuseppe Longo, Mario Pendinelli, Michele Mazzarano, Paolo Soccorso Dell'Erba, Paolo Pagliaro e Renato Perrini.

Con successive memorie, le parti ribadiscono e precisano le proprie deduzioni e conclusioni, anche in replica alle controparti.

La controversia passa in decisione all’udienza del 14 gennaio 2021, tenutasi in modalità telematica da remoto.

DIRITTO

I - Con il primo motivo di ricorso la lista *Senso Civico – Un Nuovo Ulivo Per la Puglia* deduce, oltre che la violazione degli artt. 3 e 48 della Costituzione, la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 comma 4 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, come da ultimo modificato dall’art. 8 comma 1, lettera i), della Legge Regione Puglia 10 marzo 2015, n. 7. Si censura, altresì, la consumazione, da parte dell’Ufficio elettorale competente, dell’eccesso di potere per sviamento nonché per difetto di motivazione. A dire dei ricorrenti, l’Ufficio centrale regionale insediatosi presso la Corte d’appello di Bari avrebbe erroneamente assegnato alla lista dei ricorrenti, “*Senso Civico - Un nuovo Ulivo per la Puglia*”, una percentuale di voti pari al 3,76%, inferiore – dunque – alla soglia di sbarramento del 4% stabilita dalla legge elettorale per accedere alla ripartizione dei seggi. A questo risultato l’Ufficio sarebbe pervenuto calcolando la percentuale dei voti riportati dalla lista ricorrente sul totale dei voti validi espressi nei confronti dei candidati presidenti, invece di determinare la percentuale sul totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste concorrenti. Da tanto è conseguito che la lista “*Senso Civico - Un nuovo Ulivo per la Puglia*”, suffragata da 69.699 voti in tutta la Regione Puglia, ha ottenuto il 3,76% del totale dei voti validi dei candidati presidenti (pari a 1.854.628) non superando la soglia di sbarramento del 4% laddove, se il calcolo fosse stato effettuato in base all’interpretazione della norma suggerita dalla difesa, i 69.699 voti riportati in tutta la Regione Puglia avrebbero costituito il 4,16% del totale dei voti validi di tutti i gruppi di liste (pari a 1.676.499) e “*Senso Civico - Un nuovo Ulivo per la Puglia*” si sarebbe collocata al di sopra dell’asticella imposta dalla soglia di sbarramento concorrendo così al riparto dei seggi che invece ora la vede esclusa.

La censura non è fondata.

Il Collegio premette che la legge elettorale regionale pugliese è la risultante della combinazione di un sistema elettorale di tipo proporzionale, con il quale sono

assegnati i primi 23 seggi su base circoscrizionale, e di un sistema maggioritario, in base al quale sono assegnati i rimanenti 27 seggi disponibili sul collegio unico regionale. Il legislatore regionale pugliese ha previsto inoltre un correttivo all'applicazione del sistema proporzionale, introducendo una soglia di sbarramento che impone alle liste concorrenti di conseguire almeno il 4 % dei voti validamente espressi per partecipare all'assegnazione dei seggi. E' pure contemplato il c.d. premio di maggioranza, ossia il dispositivo elettorale attraverso il quale si permette alla coalizione risultata vincitrice, di beneficiare di un numero variabile di seggi in più, al fine di rafforzare la stabilità governativa.

La legge elettorale prevede inoltre la contemporanea elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

Ciò premesso, il punto di riferimento normativo per dirimere la presente controversia è dato dall'art. 8, comma 1, lett. i), della l. reg. Puglia 10 marzo 2015, n. 7, recante *“Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)”*. La normativa regionale – in asserita riforma dell'art. 15, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*) – al comma 4 del citato art. 15, disciplina le operazioni elettorali preordinate all'elezione del Presidente della Giunta regionale e dei componenti del Consiglio regionale, ritagliando un procedimento amministrativo apposito, caratterizzato da operazioni concatenate tra loro che l'Ufficio Centrale Regionale deve compiere. La disposizione sopra citata stabilisce, infatti, che *“L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'articolo 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali: 1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale di ciascun candidato presidente, sommando le cifre elettorali conseguite da ciascun candidato presidente in tutte le circoscrizioni; 2) determina il totale dei voti validi conseguiti nella regione sommando le cifre elettorali regionali di cui al numero 1 del presente comma; 3) determina la percentuale dei voti validi conseguita da ciascun candidato presidente rapportando*

la cifra elettorale di ognuno al totale dei voti validi conseguiti nella regione; 4) determina la graduatoria dei candidati presidenti, sulla base delle rispettive cifre elettorali regionali conseguite. A parità di cifre individuali, prevale il candidato collegato al gruppo o alla coalizione di gruppi che ha conseguito la più alta cifra elettorale; 5) individua il candidato presidente più suffragato e lo proclama eletto Presidente della Giunta regionale; 6) individua, altresì, il candidato presidente secondo classificato che, al termine di tutte le operazioni compiute dall'Ufficio, sarà proclamato eletto Consigliere regionale; 7) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste sommando le cifre elettorali delle liste aventi lo stesso contrassegno; 8) determina la cifra elettorale di ciascuna coalizione di gruppi sommando le cifre elettorali dei gruppi di liste appartenenti alla medesima coalizione; 9) determina le percentuali delle cifre elettorali di ciascun gruppo collegato in coalizione, di ciascuna coalizione di gruppi e dei singoli gruppi non collegati ad altri riportando la cifra elettorale da ciascuno conseguita al totale dei voti validi conseguiti nella regione di cui al numero 2) del presente comma; 10) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni di gruppi che hanno ottenuto nell'intera regione meno dell'otto per cento dei voti validi conseguiti nella regione; 11) esclude dalla ripartizione dei seggi i singoli gruppi non collegati ad altri che hanno ottenuto nell'intera regione meno dell'otto per cento dei voti validi conseguiti nella regione; 12) dalla ripartizione dei seggi esclude, altresì, i gruppi che, anche se uniti in coalizione ad altri, non hanno individualmente superato la soglia del quattro per cento dei voti validi conseguiti nella regione”.

Le operazioni elettorali controverse attengono, in particolare, alla corretta determinazione dei criteri da applicare per stabilire se le liste partecipanti alla competizione elettorale e, in specie, “*Senso Civico - Un nuovo Ulivo per la Puglia*”, abbiano superato la c.d. soglia di sbarramento fissata, come si preciserà, al 4% del totale dei voti validi.

Sotto tale profilo, Il Collegio non può non rilevare che l'Ufficio Centrale

Regionale, in base alla previsione di cui all'art. 15, comma 4, punto 9) della legge 108/1968, come rielaborata dalla L.R. n. 2/2005 e s.m.i., è chiamato a determinare le percentuali delle cifre elettorali di ciascun gruppo collegato in coalizione, di ciascuna coalizione di gruppi e dei singoli gruppi non collegati ad altri *“rapportando la cifra elettorale da ciascuno conseguita al totale dei voti validi conseguiti nella regione di cui al numero 2”* (punto 9). La tecnica legislativa utilizzata impone, come si vede, la ricerca degli ulteriori elementi della fattispecie attraverso il rinvio a ritroso del discorso normativo. Questo significa che il *“totale dei voti validi conseguiti nella regione di cui al numero 2”* è dato senz'altro dal *“totale dei voti validi conseguiti nella regione sommando le cifre elettorali regionali di cui al numero 1 del presente comma (punto 2)”*. A sua volta, *“il totale dei voti validi conseguiti nella regione sommando le cifre elettorali regionali di cui al numero 1 del presente comma”* è dato dal totale dei voti validi conseguiti nella regione sommando le *“cifre elettorali conseguite da ciascun candidato presidente in tutte le circoscrizioni”*. L'esegesi letterale della norma di cui all'art. 15, comma 4, citato autorizza l'interprete a ritenere che, in estrema sintesi, per stabilire il superamento della soglia di sbarramento del 4% da parte di ciascun gruppo collegato in coalizione (come nel caso di *“Senso Civico - Un nuovo Ulivo per la Puglia”*), il totale dei voti validi riportati da ogni lista, pur se collegata in coalizione, va rapportato al totale dei voti validi conseguiti da ciascun candidato presidente che poi coincide con il totale dei voti validi (poiché sulla scheda elettorale il voto attribuito al candidato consigliere o alla lista va ascritto anche al candidato presidente, ma non è vero il contrario, sicché il voto attribuito solo al candidato presidente non arricchisce la dotazione delle liste che lo sostengono). Ne consegue che i 69.699 voti validi riportati dalla lista *“Senso Civico - Un nuovo Ulivo per la Puglia”* in tutta la Regione vanno rapportati, in termini percentuali, al totale dei voti validi conseguiti da tutti i candidati presidenti in tutte le circoscrizioni, e cioè alla cifra 1.854.628. Il risultato finale di questa operazione conduce la lista *“Senso Civico - Un nuovo Ulivo per la Puglia”* al 3,76% del totale

(69.699: $1.854.628 \times 100 = 3,7581121389$), cioè ad una misura percentuale poco al disotto del 4% fissato dalla legge per concorrere al riparto dei seggi.

Risulta, pertanto, corretta, l'affermazione contenuta nel verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale al paragrafo 11. Ed invero, la lista "*Senso Civico - Un nuovo Ulivo per la Puglia*" è stata legittimamente esclusa dalla fase della ripartizione dei seggi per non aver individualmente superato il 4% dei voti validi espressi nell'intera Regione.

La difesa della lista prospetta una diversa chiave di lettura della disposizione: dal punto di vista letterale, essa ritiene che l'art. 15, comma 4 punto 9 vada letto nel senso che l'Ufficio centrale "*determina le percentuali delle cifre elettorali di ciascun gruppo collegato in coalizione, di ciascuna coalizione di gruppi e dei singoli gruppi non collegati ad altri riportando la cifra elettorale da ciascuno conseguita al totale dei voti validi conseguiti nella regione...*". E, tuttavia, l'operazione ermeneutica proposta è orfana di una fondamentale locuzione finale, senza della quale l'interpretazione letterale è parziale e fuorviante. La norma presa in esame fa riferimento al "*totale dei voti validi conseguiti nella regione...di cui al numero 2 del presente comma*". E non c'è dubbio che, come già si è analiticamente osservato, il totale dei voti validi conseguiti nella Regione, preso in considerazione dal legislatore ai fini del calcolo della soglia di sbarramento è quello dei candidati alla presidenza.

La difesa della lista ricorrente insiste molto sulla necessità di calcolare la soglia di sbarramento mettendo a confronto grandezze omogenee, tali dovendo essere considerate unicamente i voti validi della singola lista e il totale dei voti validi di tutte le liste concorrenti, operazione che consentirebbe di giungere al 100% dei voti validi riportati da ogni lista, calcolando la sommatoria delle percentuali raggiunte. Anche l'argomento matematico, pur nella sua notevole suggestività, non supera le buone ragioni che militano a favore dell'interpretazione letterale della norma.

Il Collegio ritiene che il raffronto tra i voti validi di ogni lista e il totale dei voti

validi dei candidati alla presidenza avvenga tra grandezze omogenee. Il termine di confronto utilizzato dal legislatore è il totale dei voti validi, perché solo in questo modo si mette alla prova l'effettiva rappresentatività di una lista e, dunque, la sua capacità di attrarre consensi elettorali nell'ambito di una competizione che va riguardata unitariamente, non per compartimenti stagni. Se, infatti, si rammenta che ogni voto espresso per una lista è attribuito anche al candidato presidente cui la medesima è collegata, ma che il voto dato al candidato presidente rimane esclusivo appannaggio dello stesso, si comprende che la effettiva capacità della singola lista di superare la soglia di sbarramento e, contemporaneamente, di rivelare il possesso di uno *standard* adeguato di rappresentatività nei confronti dell'elettorato regionale va rapportato al totale di tutti i voti validamente espressi. Questa grandezza non può che includere i voti complessivamente convogliati in favore dei candidati alla presidenza per la semplice ragione che i candidati alla presidenza, stante il menzionato sistema di espressione del voto, non possono mai riportare un numero di consensi inferiore alle liste e normalmente riportano un numero di consensi superiore a quello delle liste elettorali.

Il legislatore regionale pugliese ha inteso, con tutta evidenza, attribuire alla soglia di sbarramento il compito di ammettere al riparto dei seggi solo liste dotate di rappresentatività complessiva superiore al 4% del totale dei voti validi, non già del totale dei voti alle liste.

Si osserva, peraltro, che, contrariamente a quanto sostiene la difesa di "*Senso Civico - Un nuovo Ulivo per la Puglia*", la competizione elettorale è unica e la sua suddivisione in più sub-procedimenti distinti non dimostra in alcun modo che il peso specifico di una lista debba commisurarsi solo nel confronto con le altre liste, perché la competizione elettorale mira inoppugnabilmente anche alla proclamazione di un Presidente della Giunta Regionale ed esige che i voti ricevuti dalle liste non siano troppo al di sotto di quelli ricevuti dai candidati presidenti.

L'inscindibilità della competizione elettorale è data dal fatto che i voti espressi in favore dei candidati alla presidenza racchiudono al loro interno anche quelli dati

alle liste. A tanto deve aggiungersi che, così come le liste partecipanti al voto si giovano del collegamento a un candidato Presidente particolarmente attrattivo, alla stessa maniera il candidato Presidente lucra le preferenze di cui godono le liste elettorali in grado di rispecchiare un consenso elettorale adeguato, onde scoraggiare la formazione di pseudo-liste o liste-civetta, che hanno il solo scopo di rafforzare il consenso del candidato presidente.

L'interpretazione della legge elettorale conforme a Costituzione e, dunque, rispettosa del principio di ragionevolezza desunto dall'art. 3 della Costituzione, così come dell'eguaglianza del voto, *ex art. 48 Cost.*, non è messa in pericolo dall'insieme delle argomentazioni fin qui passate in rassegna in favore dell'esegesi letterale, teleologica e sistematica della legislazione regionale pugliese in materia elettorale.

Da un lato, la Costituzione non impone al legislatore regionale l'uso di un particolare sistema elettorale, il che implica il riconoscimento di un'amplissima discrezionalità legislativa; dall'altro, il principio dell'eguaglianza del voto rinviene la sua *ratio* nella necessità che ciascun voto abbia lo stesso valore di tutti gli altri. E tuttavia, il principio costituzionale dell'eguaglianza del voto può essere violato in seguito a una non corretta ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni (*Malapportionment*). In questa logica, non sono ammessi il *voto plurimo* (che si ha quando al voto dell'elettore che si trova in determinate condizioni personali o sociali viene attribuito un valore superiore all'unità), né il *voto multiplo* (che si ha quando un elettore è ammesso a votare in più collegi). Ma, alla luce di queste coordinate ermeneutiche in materia di eguaglianza del voto, rimane del tutto indimostrata l'affermazione secondo la quale "*il peso di ciascun voto di lista, infatti, dipenderebbe da fattori estrinseci e casuali*" qualora si propendesse per l'interpretazione della legge elettorale data dall'Ufficio Centrale Regionale nel caso di specie.

II - Con il secondo motivo di ricorso si ripropone, sotto altro profilo, la censura

rubricata *sub I*, sostenendosi che “*se l’assunto è che l’intero sistema elettorale è incentrato nella valorizzazione del voto in favore dei candidati Presidente, questa valorizzazione non può esaurirsi solo nella individuazione della cifra elettorale, ma deve conseguentemente improntare anche le fasi successive di calcolo della percentuale raggiunta da ogni singola lista. Pertanto, la quota dei voti espressi solo in favore dei candidati Presidente e non anche in favore delle liste, a seguire tale assunto, deve essere redistribuita in favore delle liste con il metodo proporzionale*”. Ciò dovrebbe avvenire per la necessità di individuare un coefficiente di perequazione capace di rendere omogenee le due grandezze messe a confronto per il calcolo della soglia di sbarramento.

La tesi non può essere condivisa.

Si è già detto che il legislatore regionale pugliese ha chiaramente inteso il concetto di “voto valido” *tout court* e, quindi, alla stregua di voto validamente espresso dall’elettore, senza ulteriori specificazioni. E’ questo il parametro di riferimento di ogni operazione matematica da porre in essere nell’ambito del procedimento elettorale, ivi inclusa la determinazione della percentuale dei gruppi di lista. Non sono previsti meccanismi di redistribuzione dei voti convogliati solo sui candidati alla carica di Presidente perché, se così fosse, il correttivo della soglia di sbarramento applicata dal legislatore pugliese ne risulterebbe snaturato, non restituendo la reale rappresentatività della lista così come intesa nella Regione Puglia.

III - La difesa della lista “*Senso Civico - Un nuovo Ulivo per la Puglia*” chiede, in ultima analisi, al Collegio di valutare la possibilità di rimettere al Giudice delle leggi lo scrutinio di compatibilità della legge elettorale pugliese con gli artt. 1, comma 2, 3 e 48 della Costituzione.

Il Collegio ritiene la questione manifestamente infondata.

Il principio della sovranità popolare nel nostro sistema democratico non è messo in discussione dalla legge elettorale controversa. Né può affermarsi che il sistema elettorale prescelto dal legislatore pugliese entri in rotta di collisione con il canone

della ragionevolezza, del quale si nutre il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. La decisione di apportare un correttivo al sistema proporzionale con la soglia di sbarramento e il riconoscimento di un premio di maggioranza alla coalizione risultata vincitrice costituiscono, nel loro insieme, dispositivi elettorali che valorizzano il consenso popolare, in uno alla rappresentatività delle liste ed alla stabilità governativa, intesa come esigenza di evitare che i processi decisionali del massimo organo assembleare possano subire paralisi a causa della eccessiva frammentazione del quadro politico derivante dalla competizione elettorale.

IV - Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto. Le spese processuali possono essere compensate in ragione della particolarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché infondato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, tenutasi telematicamente mediante collegamento da remoto ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Giacinta Serlenga, Consigliere

L'ESTENSORE
Carlo Dibello

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO